



European Commission

Competition

Politica di recupero

Principi e procedure

Commissione europea,
DG Concorrenza, Direzione H, Unità H4 – Applicazione e riforma procedurale



- Principi di recupero
- Esecuzione di una decisione di recupero
- Ricorsi dinanzi ai giudici nazionali e UE
- Insolvenza
- Mancata esecuzione
- Link e formazione



Principali testi applicabili e fonti

- [Articolo 108, paragrafo 3, del TFUE](#): gli Stati membri non sono autorizzati a erogare aiuti di Stato prima che questi siano stati notificati alla Commissione e da questa autorizzati (“clausola sospensiva”)
- [Regolamento di procedura n. 659/1999](#): norme di base in materia di recupero
- [Comunicazione sul recupero degli aiuti 2007](#): principi in materia di recupero, compresa giurisprudenza e orientamenti sulle migliori pratiche



Aiuti illegali e incompatibili

- Gli aiuti concessi senza preventiva notifica sono illegali (tranne nell'ambito delle esenzioni per categoria)
 - è possibile ricorrere in giudizio dinanzi al giudice nazionale sulla base dell'illegalità degli aiuti
 - i giudici nazionali possono:
 - ordinare il recupero degli aiuti illegali e/o dei relativi interessi
 - stabilire il risarcimento dei danni o adottare misure provvisorie
- La Commissione può considerare gli aiuti incompatibili con le norme sostanziali UE in materia di aiuti di Stato
 - La Commissione deve ingiungere agli Stati membri di recuperare gli aiuti illegali e incompatibili



Finalità del recupero

- La finalità del recupero consiste nel ripristinare la situazione esistente sul mercato precedentemente alla concessione degli aiuti
- Il recupero non è una sanzione, bensì la logica conseguenza della constatazione che gli aiuti sono illegali e incompatibili
- Gli aiuti devono essere recuperati con i relativi interessi di recupero (articolo 14 del regolamento di procedura n. 659/1999)



Recupero: immediato ed effettivo

- Il recupero è disciplinato dalla legislazione nazionale (autonomia procedurale), a condizione che questo consenta il recupero immediato ed effettivo
 - immediato: la procedura deve avvenire senza indugio
 - effettivo: la procedura deve portare all'effettivo recupero e non rappresentare semplicemente il maggior sforzo possibile (*Olympic Airways C-415/03*)
- Eventuali norme nazionali che impediscano l'esecuzione effettiva ed immediata non dovrebbero essere applicate (*Scott C-232/05*)



- Principi di recupero
- **Esecuzione di una decisione di recupero**
- Ricorsi dinanzi ai giudici nazionali e UE
- Insolvenza
- Mancata esecuzione
- Link e formazione



Esempio di decisione di recupero standard

Articolo 1

L'aiuto di Stato pari a <importo> euro concesso illegalmente da <Stato membro>, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a favore di <identità del beneficiario> è incompatibile con il mercato interno.

Articolo 2

1. Lo <Stato membro> **procede** al recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 presso il beneficiario.
2. Le somme da recuperare comprendono gli **interessi** che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il **regime dell'interesse composto** a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
4. Lo <Stato membro> **annulla tutti i pagamenti in essere** dell'aiuto di cui all'articolo 1 con effetto alla data di adozione della presente decisione.

Articolo 3

1. Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 è **immediato ed effettivo**.
2. Lo <Stato membro> garantisce l'attuazione della presente decisione entro **quattro mesi** dalla data della sua notifica.

Articolo 4

1. Entro **due mesi** dalla notifica della presente decisione, lo <Stato membro> trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:
 - (a) l'importo complessivo (capitale e interessi) che dev'essere recuperato presso il beneficiario;
 - (b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
 - (c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto.
2. Lo <Stato membro> informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 5

Lo <Stato membro> è destinatario della presente decisione.



Principali elementi della decisione

- La decisione è vincolante per tutti gli organi dello Stato, compresi i giudici nazionali
- La Commissione e gli Stati membri sono vincolati da un obbligo di leale cooperazione (art. 4 del TUE)
- La decisione indica l'elemento incompatibile dell'aiuto da recuperare o contiene informazioni che consentono alle autorità nazionali di determinare tale importo
- La decisione contiene di norma due scadenze (due mesi e quattro mesi)



Termine di esecuzione: 2 mesi

- Gli Stati membri devono compiere i seguenti passi entro due mesi dalla notifica della decisione:
 - stabilire la modalità di recupero ;
 - stilare l'elenco dei beneficiari (per i regimi);
 - determinare l'importo dell'aiuto e degli interessi;
 - inoltrare una richiesta di rimborso (ingiunzione di recupero);
 - fornire alla Commissione le prove di tutte queste azioni.



Termine di esecuzione: 4 mesi

- Lo Stato membro deve fornire prova dell'avvenuta esecuzione
- Le decisioni di recupero sono considerate eseguite nei seguenti casi:
 - recupero integrale degli importi di aiuto e degli interessi entro il termine fissato: va fornita la prova dell'avvenuto pagamento
 - liquidazione del beneficiario a condizioni di mercato



Interessi

- Il tasso di interesse sugli importi oggetto di recupero si basa sul tasso di riferimento + 100 punti di base (dal luglio 2008) pubblicato sul sito della DG Concorrenza. Il tasso di interesse deve essere rivisto ogni anno.
- Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato mess a disposizione del beneficiario fino al suo effettivo recupero.

Esempio: aiuti per 10 milioni di euro concessi il 13 giugno 2009 e rimborsati il 15 maggio 2011 (area dell'euro)

- *Tassi applicabili: giugno 2009 – 3,22% (2,22% + 100 p.b.), giugno 2010 – 2,24% (1,24% + 100 p.b.)*
- *Numero di giorni: 365 giorni (primo anno) e 337 giorni (secondo anno fino al 15 maggio 2011)*
- *Totale aiuti da recuperare = 10.000.000 euro x (1.0322)^{365/365} x (1.0224)^{337/365} = 10.535.293,97 euro*



- Principi di recupero
- Esecuzione di una decisione di recupero
- **Ricorsi dinanzi ai giudici nazionali e UE**
- Insolvenza
- Mancata esecuzione
- Link e formazione



Ricorsi dinanzi ai giudici UE

- È possibile adire i giudici UE in base a due procedure:
 - ricorso contro decisioni di recupero (articolo 263 del TFUE)
 - richiesta di misure provvisorie/sospensive (articolo 278 del TFUE)
- Il ricorso contro una decisione di recupero non ne sospende l'esecuzione a livello nazionale



Ricorsi dinanzi ai giudici nazionali (1)

- Il beneficiario di un aiuto non può in genere contestare la validità delle decisioni di recupero dinanzi a un giudice nazionale
- I giudici nazionali sono competenti solo nei casi in cui il ricorrente non avrebbe avuto il diritto di impugnare la decisione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea (ad es. i beneficiari dei regimi di aiuti)
- Se una sentenza nazionale è adottata in violazioni del diritto dell'UE, lo Stato membro deve impugnarla (ad es. *Commissione/Slovacchia C-507/08*)



Ricorsi dinanzi ai giudici nazionali (2)

- Nel concedere misure sospensive (qualora il beneficiario non abbia potuto adire i giudici UE), i giudici nazionali devono rispettare la giurisprudenza “Atlanta/Zuckerfabrik” (C-143/88, C-92/89 e C-465/93):
 - seri dubbi e rinvio alla Corte di giustizia
 - urgenza
 - tenere in debito conto l’interesse comunitario
 - rispetto della giurisprudenza comunitaria
- Maggiori informazioni sul ruolo dei giudici nazionali si trovano nella [comunicazione sull’applicazione della normativa](#) (2009)



Esecuzione provvisoria

- In casi debitamente giustificati, è possibile procedere all'esecuzione provvisoria in attesa della decisione dei giudici nazionali/UE:

accettabile:

- **conti bloccati:** le disposizioni specifiche devono essere verificate dalla Commissione

non accettabile:

- **garanzie bancarie,** certificati di assicurazione e simili: l'importo dell'aiuto resta a disposizione del beneficiario
- **pagamenti dilazionati o rate:** non costituiscono un recupero immediato



- Principi di recupero
- Esecuzione di una decisione di recupero
- Ricorsi dinanzi ai giudici nazionali e UE
- Insolvenza
- Mancata esecuzione
- Link e formazione



Recupero e insolvenza (1)

- L'insolvenza non pregiudica l'obbligo di recupero:
 - la liquidazione del beneficiario e la cessazione della sua attività economica possono essere accettate in alternativa al recupero integrale (fine della distorsione della concorrenza)
 - si applica la legislazione fallimentare nazionale, a condizione che tenga conto dell'interesse comunitario
 - i crediti derivanti dal recupero devono avere lo stesso livello di priorità (ordine di importanza) dei crediti nazionali analoghi



Recupero e insolvenza (2)

- Devono essere compiuti alcuni passi pratici:
 - iscrizione immediata del credito derivante dal recupero, compresi gli interessi, nel corretto ordine di priorità (almeno fino alla data di avvio della procedura di insolvenza*)
 - cessazione dell'attività economica secondo un calendario chiaro, a meno che non vi sia un immediato ed effettivo recupero
 - trasferimento degli attivi a condizioni di mercato:
 - sotto la supervisione di un curatore fallimentare
 - mediante gara (di preferenza) o perizie indipendenti

*a seconda della normativa nazionale



Recupero e insolvenza (3)

- Gli Stati membri dovrebbero impugnare le decisioni dei curatori fallimentari se questi:
 - rifiutano di iscrivere i crediti derivanti dal recupero
 - iscrivono i crediti derivanti dal recupero secondo una priorità errata
 - consentono il proseguimento dell'attività in assenza di un recupero completo
 - autorizzano il trasferimento di attivi a condizioni inferiori a quelle di mercato
 - accettano transazioni con i creditori che potrebbero ridurre il credito derivante dal recupero a vantaggio di altri crediti meno prioritari (ad es: *Commissione/Slovacchia C-507/08*)



- Principi di recupero
- Esecuzione di una decisione di recupero
- Ricorsi dinanzi ai giudici nazionali e UE
- Insolvenza
- **Mancata esecuzione**
- Link e formazione



Mancata esecuzione/Deggendorf

- Applicazione della giurisprudenza “Deggendorf” (T-244/93 e T-486/93):
 - obbligo per gli Stati membri di sospendere nuovi aiuti qualora precedenti aiuti illegali e incompatibili non siano stati rimborsati
 - possibilità di un’approvazione della Commissione soggetta a condizioni (la concessione di nuovi aiuti è sospesa fino al momento in cui gli aiuti precedenti vengono rimborsati)



Mancata esecuzione/Infrazione

- Procedura di infrazione contro lo Stato membro ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE
 - mancata applicazione della decisione da parte dello Stato membro
- Procedura di infrazione contro lo Stato membro ai sensi dell'articolo 260 del TFUE
 - mancata esecuzione della sentenza del Tribunale dell'Unione europea
 - preceduta da una lettera di costituzione in mora indirizzata allo Stato membro
 - importo forfettario e/o penalità di mora giornaliera



- Principi di recupero
- Esecuzione di una decisione di recupero
- Ricorsi dinanzi ai giudici nazionali e UE
- Insolvenza
- Mancata esecuzione
- **Link e formazione**



Link e formazione

- Quadro di valutazione, relazioni, studi

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html

- Cooperazione con i giudici nazionali

http://ec.europa.eu/competition/court/overview_en.html

- Richieste di contributo ai programmi nazionali di formazione

COMP-H4@ec.europa.eu